

Marca
da Bollo
€ 16,00

Ai SERVIZI CIMITERIALI
Comune di Sant'Elpidio a Mare
Piazza Matteotti n. 8
63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Oggetto: **richiesta concessione loculo per TUMULAZIONE PROVVISORIA**

► SCRIVERE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE E RIEMPIRE TUTTI I CAMPI

__/__/__ sottoscritt__ _____,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__, nat__
a _____ (____) il _____ e
residente a _____ (____) C.A.P. _____ in
Via _____ n. _____,
Tel. _____, Cellulare _____, e-mail _____,
in qualità di (indicare il grado di parentela con il defunto) _____

consapevole delle sanzioni e della propria responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art. 75, del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti con conseguente annullamento della concessione,

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare le normative statali e regionali di Polizia Mortuaria, così come le prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale e le relative sanzioni;
- di non avere in concessione altro loculo/ossario libero, intendendo per loculo/ossario libero anche quello che dietro richiesta di estumulazione secondo le vigenti modalità possa essere liberato e riutilizzato dagli eredi aventi diritto;
- di essere a conoscenza di quanto previsto in particolare all'art. 11 "Tumulazioni provvisorie", comma 2, il quale prevede che "l'uso del loculo provvisorio, per una durata non superiore a due anni è subordinato al versamento del canone anticipato pari al 25/ del canone vigente";
- di provvedere trascorsi i due anni senza variazioni al pagamento dell'intero canone cimiteriale all'uopo previsto al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di concessione per la durata di anni 60, senza il quale verrebbe a configurarsi un' occupazione *sine titulo* di bene demaniale con le conseguenze di legge;
- di accettare gli obblighi di manutenzione del sepolcro e di essere a conoscenza delle cause di decadenza della concessione;
- di accettare integralmente le condizioni e i divieti relativi alla corretta gestione della lastra marmorea di chiusura del loculo:
 1. Non è consentito, al fine di garantire omogeneità e decoro, la rimozione o sostituzione della lastra in dotazione al loculo. Non è consentita l'applicazione di mensole o cornici. Non è consentito il prelevamento di lastre ulteriori a quella in dotazione;
 2. La lastra dovrà riportare le generalità complete della salma (cognome, nome, data di nascita e data di morte); dovrà essere ricollocata entro e non oltre 60 giorni dalla tumulazione della salma; dovrà essere realizzata nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti norme regionali e comunali e conforme alle norme tecniche allegate al vigente regolamento comunale sia per quanto concerne le scritte sia per gli accessori (portafoto, vasi, portalumi, fissati tramite collanti o tasselli), che dovranno essere contenuti entro gli spazi di pertinenza e non occupare parti comuni o manufatti adiacenti;
 3. Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura di lapidi, accessori ed ornamenti sono a totale carico dei familiare del defunto;
 4. Gli operatori devono comunicare almeno 48 ore prima la data di installazione delle lastre marmoree o di esecuzione di lavori, di qualsiasi natura, all'interno del cimitero; dovranno altresì lasciare i luoghi puliti e sgombri dai residui di lavorazione dandone comunicazione, all'atto della conclusione degli stessi, per le opportune verifiche;
- di avanzare la presente domanda con il preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto;
- di provvedere, allo scadere della concessione, al pagamento delle spese delle relative operazioni cimiteriali;
- di assumersi ogni responsabilità esonerando l'Ente da rivalse da terzi;
- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito del presente procedimento amministrativo, è realizzato in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018; che eventuali ulteriori informazioni inerenti al trattamento dei dati personali sono disponibili presso l'Ufficio competente; che si potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 rivolgendovi direttamente al "titolare del trattamento": Comune di Sant'Elpidio a Mare.

CHIEDE

l'assegnazione in concessione provvisoria del loculo n. _____ fila n. _____ specchio n. _____

ubicato nel cimitero Capoluogo cimitero Cura Mostrapiedi (barrare la voce che interessa)

per la tumulazione in emergenza della salma di _____, nat_ il
_____/_____/____ a _____ e residente a _____ in
Via _____ n. _____, decedut_ in data _____ presso
_____.

IMPRESA POMPE FUNEBRI: _____

FUNERALE: DATA _____ ORA _____

In fede

Data

Firma

Allegati obbligatori: copia del documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale





INFORMATIVA SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI

___|___ sottoscritt _____, in qualità di
richiedente del predetto manufatto cimiteriale,

DICHIARA

di conoscere ed accettare le disposizioni di legge in materia di concessione cimiteriale e di diritto d'uso dei sepolcri, come sinteticamente riassunte nella informativa di seguito riportata.

La concessione cimiteriale ha per oggetto un bene patrimoniale del Comune sottoposto al regime dei beni demaniali (ex art. 824 Codice Civile).

Essa, pertanto, è strettamente legata alla persona del Concessionario ed assegna solo temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

- L'assegnazione in concessione, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la concessione di aree e loculi cimiteriali approvato con deliberazione del C.S. n. 1 del 14.03.2007 s.m. e i., fatto salvo il caso di tumulazione in emergenza, avviene a seguito di avviso pubblico in base ad una graduatoria redatta seguendo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo.
- Le richieste generiche di acquisizione di loculi, dunque, non possono essere accolte con conseguente archiviazione delle stesse.
- La concessione degli ossari, dei loculi cimiteriali, cappelline o lotti di terreno riguarda il solo diritto d'uso per un periodo prestabilito di un bene demaniale, per cui il titolare della concessione cimiteriale non acquisisce il diritto di proprietà né sui loculi, né sugli ossari, né sulle cappelline, né sui lotti di terreno.

La concessione cimiteriale non è commerciabile, né trasferibile o, comunque, cedibile per atti tra vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e si intende per come non avvenuto, restando salve le eventuali procedure di revoca o decadenza.

- Le concessioni cimiteriali non possono essere oggetto di lucro o di speculazione.
- Chi riceve in donazione o acquista dietro compenso, loculi, cappelline o lotti di terreno, previa scrittura privata tra terzi, in realtà non acquisisce alcun titolo di concessione.
- Nel caso si accertino scritture stipulate tra privati, verrà dichiarata la decadenza della concessione e il loculo rientrerà nell'immediata disponibilità del Comune senza alcun diritto al rimborso da parte dei trasgressori.
- Ogni concessione cimiteriale che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del patrimonio comunale.
- L'unica scrittura privata valida ad ogni effetto di legge è quella stipulata tra l'Ente Comunale ed il Concessionario.
- La richiesta di effettuare operazioni cimiteriali (estumulazione, esumazione, traslazione, riduzione) su salme già tumulate non comporta in alcun modo la titolarità della concessione del sepolcro, che rimane in capo al concessionario originario e ai suoi eredi.
- In assenza del contratto di concessione si applicano le disposizioni vigenti all'uopo previste.

In fede

Firma _____